



Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione
ORIGINAL Direzione Centrale Servizi Finanziari
 Servizio Accertamento delle Entrate

Proposta al Consiglio Proposta di delibera prot. n° 12 del 22/04/2014

23 APR. 2014
 14 319

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 300

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2014, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il giorno **14 MAG. 2014**, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Enrico PANINI

ASSENTE

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Monia ALIBERTI

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: IL DOT. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA

2

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2014;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;

Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille;

Che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

Che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

L. SEGRETARIO GENERALE

W

Che, a mente del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Che in virtù del medesimo comma 10 la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

Preso atto che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n° 147, l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle pertinenze delle medesime;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente € 500 oppure solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, l'IMU non si applica: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che nel Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi, in particolare quelle a favore delle giovani coppie;

Che ai sensi l'articolo 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 98 n° 431, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

Preso atto che, in data 10 novembre 2003, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I., A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio

L SEGRETARIO GENERALE

ly 3

del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431;

Che il medesimo articolo 2 – comma 4 – della citata legge n° 431/1998 consentiva ai comuni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente;

Considerato che anche il comma 7 del citato articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, riconosce ai comuni, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), la facoltà di stabilire che un'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili;

Che il comma 9 del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, prevede espressamente la possibilità, per i comuni, di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), un'aliquota ridotta per gli immobili locati;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della politica della casa perseguita dall'Ente, incentivare la stipula di contratti di locazione conformi ai contratti-tipo definiti dall'Accordo Territoriale innanzi detto, ed in particolare quelli a favore di giovani coppie;

Ritenuto, pertanto, opportuno deliberare, per l'anno d'imposta in oggetto, un'aliquota dell'Imposta Municipale propria (IMU) agevolata, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dall'Accordo medesimo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo, intervenuto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori, ed un'aliquota ancora più favorevole per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" alle condizioni stabilite dal citato Accordo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo;

Considerato che, il comma 380 – lettera a) – dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto n° 201/2011, con il quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;

Che, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

Che, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per mille l'aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l'Ente ad accedere alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2014, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

Letto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n° 228 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n° 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente

(dott.ssa M. R. Bencivenga)

CON VOTI UNANIMI

M. Bencivenga

DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- 1) **Prendere atto** che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse;
- 2) **Prendere atto**, altresì, che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c) ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) **Stabilire** che, in virtù all'articolo 13 – comma 2 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214 e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
 - a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;
 - b) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

L. SEGRETARIO GENERALE

- c) all'unità immobiliare, concessa in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, purché il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui;
- 4) **Determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2014:
- a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
 - b) Aliquota ridotta del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 o A9, del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
 - c) Aliquota ridotta dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
 - d) Aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
 - e) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 5) **Determinare** in €. 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 6) **Prendere** atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 7) **Subordinare** il riconoscimento dell'aliquota dell'8 per mille, di cui alla lettera c) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 8) **Subordinare** il riconoscimento dell'aliquota del 6,6 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti

gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo della stessa natura, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;

9) **Precisare** che per "giovane coppia" si intendono:

- coniugi che, al 31 dicembre 2013, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° gennaio 2010,
- coppie iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2013, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2010 in poi;

10) **Subordinare** il riconoscimento dell'esenzione dal tributo per gli immobili di cui alla lettera c del punto 3 della parte dispositiva, alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Accertamento Entrate – Ufficio IMU), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta concessa in comodato (regolarmente registrato), a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano come abitazione principale, purché il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;


11) **Precisare** che l'equiparazione di cui al punto 10 decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato;

12) **Precisare**, altresì, che in caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui ai punti precedenti può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

13) **Precisare**, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui ai punti 7, 8 e 10 della parte dispositiva comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

14) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)




VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MUCCIARIELLO)

6 TUBERIO




L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)



Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO *Magistris* IL SEGRETARIO *GENERALF*



COMUNE DI NAPOLI

8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 22/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2014, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pervenuta in Ragioneria Generale il 23 APR. 2014 Prot. 14 319

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

- VEDI PARERE ALLEGATO -

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione L.....

Impegno precedente L.....

Impegno presente L.....

Disponibile L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

9

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Napoli, 23.4.2014

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, alla proposta della deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 12 del 22.4.2014 Servizio Accertamento delle Entrate pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari in data 23.4.2014 prot. IY319.

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del Decr. Leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D.L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28.01.2013 e n. 33 del 15.07.2013;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15.1.2014 Avente per oggetto "Indirizzi per l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2014. Autorizzazione per l'assunzioni di impegni per alcune di tipologie di spesa".

Premesso che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, comma 639 e seguenti) istituisce l'imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegata all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che, con l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è stata istituita a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale propria (IMU), la cui applicazione è stata anticipata all'anno 2012 con decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011.

Con la presente proposta al Consiglio si determinano le aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2014, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Si evidenzia quanto previsto dall'art. 13 comma 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214 comma 6 della legge n. 23/2011, che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione. Termine differito per l'anno 2014 al 30 aprile, con decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014.

Letto il parere tecnico.

Si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale
Dr. Raffaele Muzicchiello

Proposta di deliberazione n. 322 del 09/05/2014 del Servizio Accertamento delle Entrate (pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 09/05/2014 - S.G. 322)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

10

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio l'approvazione della determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014.

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere favorevole di regolarità contabile.

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti dei fatti in essa citati, si evince che: " [...] le notorie difficoltà finanziarie - che hanno indotto l'Ente ad accedere alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 - in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2014, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali".

Si richiamano:

- il comma 8- articolo 27 della legge 448/2001, secondo cui: "[...] il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli Enti locali, già differito al 30 aprile 2014, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2013.
- il comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), secondo cui l'IMU, insieme al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ed alla Tassa sui Rifiuti (TARI) confluisce nell'Imposta Unica Comunale (IUC).
- il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68, che impone vincoli reciproci, in merito alla determinazione, sotto il profilo impositivo, delle aliquote IMU e TASI, stabilendo che la loro somma, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che:

- La situazione di squilibrio strutturale di bilancio, in cui versa l'Ente, e la attivata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, attualmente nella fase di esame davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, pone l'Ente nella condizione di poter adottare - ai sensi del comma 8 dell'art. citato -, per il graduale riequilibrio finanziario, la deliberazione delle aliquote o delle tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, e, di riflesso, suggerisce l'adozione di regole ispirate a criteri di rigore e prudenza, pur nell'ambito degli spazi riservati alla autonomia degli enti locali in tale materia.
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo articolo 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del richiamato articolo 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

VISTO:
Il Sindaco
Magistris



M

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



14.5.14

~~VISTO:
Il Sindaco
Luigi de Magistris~~

12

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 300 del 14/05/2011 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16.5.14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

Deliberazione decaduta

Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 12... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 300... del 14.5.14.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.